



STATUTO

della Società

"MONFALCONE AMBIENTE S.R.L." A SOCIO UNICO

ALLEGATO "A"

AL N. 77763 rep..

N. 14900 racc.

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

--- 1.1) È costituita la società a responsabilità limitata denominata "MONFALCONE AMBIENTE S.R.L." A SOCIO UNICO.

ARTICOLO 2 - SEDE

--- 2.1) La società ha sede in Monfalcone (GO) e, con decisione dell'organo amministrativo, può trasferire la sede sociale nell'ambito dello stesso Comune, nonché istituire e sopprimere, in Italia ed all'Estero, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate; compete ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.

--- 2.2) Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, s'intende a tutti gli effetti quello depositato presso il Registro Imprese; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel Registro Imprese si fa riferimento alla residenza anagrafica.

ARTICOLO 3 - DURATA

--- 3.1) La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (due-milacinquanta).

ARTICOLO 4 - OGGETTO

La Società ha per oggetto studi in campo ambientale, progettazioni, direzione e realizzazione di opere; la prestazione di servizi per l'innovazione tecnologica, gestionale, organizzativa e amministrativa; la costruzione e la gestione di impianti di de-



purazione per gli insediamenti produttivi, di stoccaggio di rifiuti anche speciali, tossici e nocivi, nonché il trasporto dei medesimi; la costruzione, l'esercizio e la gestione di sistemi energetici anche per conto terzi; la ricerca tecnologica, la progettazione, la sperimentazione, l'acquisizione di conoscenze e la prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connessa al progresso ed al rinnovamento tecnologico, nonché la consulenza ed assistenza alla diversificazione di idonee gamme di prodotti e delle loro prospettive di mercato. Potrà inoltre effettuare la realizzazione e la gestione di impianti di trattamento di rifiuti di qualsiasi genere, la realizzazione e gestione di impianti di riutilizzo di materiali di dragaggio, la bonifica di terreni inquinati e la sistemazione di aree degradate, la sistemazione di litorali e di arenili, la caratterizzazione dei siti, lavoro di movimento terre, scavi e dragaggi.

Tutte tali attività debbono essere svolte nel rispetto della normativa in tema di attività riservate a iscritti a Collegi, Ordini o Albi Professionali.

La Società, inoltre, in via non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico, e con l'esclusione delle attività riservate previste dalla Legge o normativa in materia, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale, compreso l'acquisto e la rivendita di aziende del settore e l'assunzione in affitto di aziende di terzi.

A tal fine e con i limiti di cui sopra:

- potrà assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze, quote, partecipazioni, anche azionarie, in altre società od imprese, nazionali ed estere, aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio con le limitazioni previste dalla legge;
- potrà concedere fidejussioni, prestare avalli, stipulare mutui attivi e passivi an-



che fondiari, consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali e prestare ogni altra garanzie reale e/o personale per obbligazioni proprie e di terzi, ogni qualvolta l'Organo amministrativo lo ritenga opportuno.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTO DEI SOCI - TITOLI DI DEBITO - QUOTE DI PARTECIPAZIONE - RECESSO ED ESCLUSIONE

ARTICOLO 5 - CAPITALE SOCIALE

--- 5.1) Il capitale sociale è di Euro 48.000,00 (quarantottomila virgola zero zero) diviso in quote ai sensi di legge e potrà essere aumentato o diminuito con l'osservanza delle prescritte disposizioni di legge.

--- 5.2) La decisione di aumento del capitale sociale può essere assunta in deroga al disposto dell'art. 2464 C.C., relativo alla necessità di eseguire i conferimenti in denaro.

--- 5.3) Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le quote emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata; i soci della società emittente possono decidere che le quote emesse in sede di aumento del capitale sociale siano attribuite ai sottoscrittori in misura non proporzionale ai conferimenti nel capitale sociale dagli stessi effettuati.

--- 5.4) Il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale deve essere esercitato dai soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dalla società a ciascun socio, recante l'avviso di offerta in opzione delle nuove quote, salvo che la decisione dei soci di aumentare il capitale sociale non stabilisca un termine maggiore di 30 (trenta) giorni per l'esercizio del diritto di opzione predetto.